

SO.CREM.
Società per la cremazione di Cremona con sede in via Beltrami n.21, C.F. 93024880192
Associazione di Promozione Sociale
STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L' OTTO APRILE 2018

ART. 1 - La "Società per la Cremazione di Cremona", in forma abbreviata "Socrem Cremona", è un'Associazione che si è costituita in Cremona in data 24 aprile 1960 con atto n. 6232 – n. 44657 di Repertorio del Notaio PORRO dott. Alessandro. Ha la propria sede in Via Beltrami n. 21. Rispetta totalmente il disposto della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" anche in conformità del capo III della L.R. n. 1 del 14/02/2008 ed eventuali norme statutarie in contrasto con detta normativa devono considerarsi totalmente inefficaci per i soci. Ha durata illimitata.

ART. 2 – L'Associazione non ha fini di lucro ed è stata costituita per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà, promozione sociale e dei diritti civili. Essa opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte dei Soci, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, la quale può, in casi di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. E' vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, che dovranno tutti essere reimpiegati per il perseguimento dello scopo sociale più avanti citato in questo articolo, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

In particolare lo scopo sociale e' finalizzato a:

- a) conservare perpetuamente l'Ara crematoria eretta nel Cimitero di Cremona ed i relativi colombari ed accessori;
- b) diffondere e propagandare il principio e la pratica della Cremazione, ed a tutelare, alla morte dei Soci, la piena esecuzione delle disposizioni relative all'incenerimento delle loro spoglie.

ART. 3 – L'Associazione è costituita da coloro che, aderendo al presente Statuto, si assumono di adempiere ed adempiono agli obblighi stabiliti per i Soci.

ART. 4 – Sono Soci effettivi coloro che all'atto della loro iscrizione versano la quota di €. 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile con delibera dell'Assemblea Ordinaria a maggioranza semplice. Detta somma dovrà essere versata in unica soluzione.

Sono soci effettivi anche coloro che all'atto della loro iscrizione versano la quota di €. 100,00 (cento/00), rivalutabile con delibera dell'Assemblea Ordinaria a maggioranza semplice. Detta somma dovrà essere versata in unica soluzione. Ai soci effettivi che versano la quota di €. 100 non spetta il pagamento a carico dell'Associazione delle spese funebri previsto all'ART. 5.

Sono tuttavia ammesse elargizioni anche da parte di simpatizzanti e/o enti che vogliano contribuire a favorire la diffusione del principio della Cremazione.

I Soci effettivi hanno pari opportunità tra uomo e donna e il rispetto dei diritti inviolabili della persona senza distinzione di razza e/o religione.

ART. 5 – L'Associazione per i Soci effettivi provvederà a proprie spese, tramite le Agenzie funebri convenzionate:

- a) al trasporto, in ambito del Comune di Cremona, dal luogo del decesso al Civico Cimitero;
- b) alla Cremazione comprensiva di tutte le pratiche necessarie;
- c) al cofano, ed all'urna cineraria.

Restano esclusi il loculo, i fiori, il necrologio, i maggiori oneri per la scelta di differente cofano e/o urna cineraria, il trasporto da fuori Comune di Cremona al crematorio e tutte le tasse

comunali (uscita dal Comune di decesso, entrata nel Comune di Cremona, tassa di cremazione, bolli, ecc.).

ART. 6 – I Soci effettivi sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l’attività dell’Associazione
I Soci effettivi hanno diritto di:

- a) intervenire alle assemblee con diritto di voto attivo e passivo (tramite delega);
- b) prendere parte all’elezione del Consiglio Direttivo e dei Sindaci;
- c) prendere visione e consultare gli atti ed i registri contabili dell’Associazione.

Ciascun Socio effettivo potrà raccogliere fino ad un massimo di tre deleghe di Soci che non possono partecipare alle assemblee.

Non sono previsti specifici casi di esclusione o di espulsione dei soci, salvo per decesso. I Soci che non intendano più essere cremati alla loro morte, potranno recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi per Raccomandata AR alla stessa Associazione. In tal caso la quota associativa versata verrà rimborsata per la metà. Nella stessa misura verrà rimborsata la quota associativa ove i familiari e/o gli eredi dell’associato, dopo la morte dello stesso, curino direttamente la cremazione delle spoglie del proprio caro per il tramite di Agenzie funebri non convenzionate con l’associazione.

ART. 7 – L’Amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall’Assemblea ordinaria col maggior numero di voti dei Soci effettivi votanti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La loro opera è prestata gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute per ragione del loro ufficio.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario a maggioranza assoluta. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9 – La rappresentanza e la firma Sociale spetta al Presidente, il quale ha la piena facoltà per ogni atto ed impegno di ordinaria amministrazione nell’interesse dell’Associazione anche nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti Pubblici, le banche e le società di assicurazione. In sua assenza tale facoltà è demandata al Vice Presidente.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni due mesi in via ordinaria ed in via straordinaria, quando necessario. In assenza del Presidente la facoltà di convocazione è demandata al Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì in via ordinaria quando ne facciano richiesta tre Consiglieri.

ART. 11 – Mansioni esecutive di carattere tecnico-amministrativo, possono essere affidate a Soci non coprenti cariche che, volontariamente e gratuitamente si offrono all’uopo. Detti Soci hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART. 12 – Il Consiglio, per mezzo del Presidente, convoca, almeno una volta all’anno entro il 31 marzo, con un preavviso di almeno sette giorni, l’Assemblea Generale dei Soci. L’Assemblea ordinaria può essere convocata anche quando lo richiedono almeno 1/10 dei Soci. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata per modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione. L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà affisso nella sede sociale e comparirà sul sito internet dell’Associazione all’indirizzo www.socremcremona.it. L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà inviato per posta elettronica o altra modalità telematica solo ai soci che depositeranno presso l’associazione una comunicazione contenente il

proprio nominativo ed il proprio indirizzo di posta elettronica senza alcun obbligo a carico dell'Associazione di verifica del ricevimento dell'avviso da parte del socio.

ART. 13 – L'Assemblea ordinaria dei Soci provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, delibera sull'approvazione del bilancio annuale predisposto in progetto preventivo e consuntivo dal Consiglio Direttivo e sulla relazione del Consiglio medesimo. Approva, inoltre, le linee generali di attività proposte dal Consiglio e nomina, su proposta del Consiglio, il Collegio dei Sindaci composto da tre effettivi e due supplenti.

ART. 14 – In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida quando sia presente almeno un quinto degli iscritti, in proprio o per delega; in caso di seconda convocazione, dopo mezz'ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio che necessitano di un voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci (art. 21 cm. 3 del C.C.).

ART. 15 – L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, in caso di elezioni, designa pure tre scrutatori per il controllo delle votazioni.

ART. 16 – La revisione e il controllo della gestione sociale spetta ai Sindaci effettivi. Oltre agli obblighi di legge, ogni semestre i Sindaci effettivi riconoscono, col loro verbale, le consistenze patrimoniali risultanti. I Sindaci, al pari dei Consiglieri, prestano la loro opera gratuitamente. In caso di cessazione, i Sindaci effettivi vengono sostituiti dai Sindaci supplenti.

ART. 17 – Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di iscrizione dei Soci effettivi e dai contributi dei simpatizzanti. Tale patrimonio si alimenta: con lasciti, donazioni e legati che venissero fatti all'Associazione e da contributi volontari o qualsiasi altro provento. Si alimenta altresì con le quote dei Soci effettivi.

ART. 18 - Il presente Statuto non potrà essere modificato che in seguito a deliberazione presa in Assemblea Straordinaria in prima convocazione, alla quale partecipi in proprio o per delega almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, mezz'ora dopo, valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti in proprio o per delega, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento, da deliberarsi con le stesse modalità, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione é devoluto per fini di utilità sociale conformi ai fini istituzionali dell'Associazione. E' assolutamente vietata qualsiasi distribuzione del patrimonio sociale tra gli associati al termine della fase di liquidazione.

ART. 19 – Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle norme vigenti.

SO.CREM.
SOCIETÀ per la CREMAZIONE di CREMONA
Via Beltrami n. 21
CREMONA
La presente copia in carta libera, è conforme all'originale.
IL PRESIDENTE
f.to Erminio Galetti

MAGGIORANZA

- Assoluta = 50 + 1 degli *aventi diritto al voto*
- Semplice = 50 + 1 dei *solì votanti*